

Codice A1610A

D.D. 20 marzo 2018, n. 104

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAVIGLIANO (CN) - Richiedente: Scioneri Antonio e Lidia, Ge' Mario, Mana Giuseppina, Miretti Isabella, Miretti Paolo per Soc. P.I.M.G. Intervento: Demolizione di fabbricati a uso artigianale/industriale e nuova realizzazione di edifici residenziali. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 131 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 105 giorni previsti dalla legge a seguito di problematiche inerenti la gestione informatizzata della documentazione.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100 / 914 / 2017A/A16000

Rif. n. 19448 /A1610A del 11/08/2017

Rif. n. 28966 /A1610A del 06 /12 /2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : SAVIGLIANO (CN)
Intervento : Demolizione di fabbricati a uso artigianale/industriale e
nuova realizzazione di edifici residenziali.
Istanza : Scioneri Antonio e Lidia, Gè Mario, Mana Giuseppina, Miretti
Isabella, Miretti Paolo per Soc. P.I.M.G..

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dai richiedenti in data 11/08/2017, con nota del 03/08/2017, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi e parzialmente modificativi del progetto originario, pervenuti in data 06/12/2017 con nota del 05/12/2017,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla iniziale demolizione di alcuni fabbricati a destinazione artigianale/industriale, in cattive condizioni statiche e manutentive, attualmente inutilizzati, e nella successiva costruzione di una nuova struttura costituita da un edificio abitativo, in parte a cinque piani fuori terra, in parte a quattro, sono inoltre previsti parcheggi, interrati e in superficie, una pista ciclabile, aree verdi e alberate, l'area

Classificazione 11.100/914/2017A/A16000

interessata dall'intervento, seppur localizzata in zona semi-periferica del comune di Savigliano, è in stretta vicinanza agli impianti sportivi cittadini, per un lato è prospiciente al Parco Graneris, l'area verde più ampia del Comune, il lato ovest è in prossimità del Fiume Maira, alle sue sponde arginate, con la presenza di un pregevole viale e relativo percorso pedonale e infine, sui lati nord e sud, è situata in vicinanza a costruzioni varie che non presentano elementi di pregio e/o di valore storico-documentario; il tessuto edificato è connotato da volumi con diverse elevazioni, alcuni nel corso del tempo molto rimaneggiati, altri, costruiti intorno agli anni '60, presentano altezze considerevoli e tipologie costruttive ricorrenti in quegli anni;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del D.Lgs 42/2004, in quanto l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde del Fiume Maira;

rilevato dalla documentazione fotografica pervenuta che sull'area oggetto d'intervento non sono attualmente presenti zone verdi e/o alberature, e che il progetto presentato prevede la realizzazione di aree vegetate, il potenziamento della cortina verde a delimitazione della pista ciclabile, oltre che di un nuovo percorso per raggiungere il fiume Maira;

considerato che è previsto un generale "riordino" dell'area oggetto d'intervento, ponendo cura ad integrare la nuova edificazione con il tessuto urbanistico presente, potenziando le connessioni esistenti tra il centro cittadino e il Parco Graneris, il fiume Maira e relative aree verdi;

preso atto che i fabbricati ex produttivi di cui è prevista la demolizione, non hanno caratteristiche di storicità o elementi di pregio da tutelare, in quanto gli stessi sono stati nel tempo modificati per adeguarli alle diverse destinazioni d'uso;

vista la disomogeneità delle tipologie edilizie costituenti il tessuto edificato dell'area in esame, aventi altezze tra i due e i sette piani fuori terra, e la presenza, a cornice

Classificazione 11.100/914/2017A/A16000

dei lotti d'intervento, della viabilità principale a servizio della zona interessata, che ha condizionato in modo rilevante la composizione planimetrica del progetto presentato;

considerato inoltre che il progetto ha, tramite gli spazi dimessi a uso pubblico e le aree verdi previste, reso possibile una maggiore fruibilità dell'area, potenziandone i collegamenti interni ed esterni, sia pubblici e sia privati;

valutato che le opere così come proposte, con gli accorgimenti da attuare in fase esecutiva, in recepimento di alcune prescrizioni sotto elencate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al fine di perseguire un integrato inserimento paesaggistico del complesso residenziale in progetto all'interno del contesto interessato, nelle aree ad uso pubblico siano realizzate aiuole e siepi, con la messa a dimora di specie arbustive e piante a basso e medio fusto autoctone, aventi anche la funzione di creare continuità fra il Parco Graneris e il verde esistente lungo l'asta fluviale del fiume Maira;
- l'impatto visivo delle parti murarie a vista, di nuova costruzione, confinanti con l'area pubblica, venga mitigato sia mediante una tinteggiatura con scure tonalità delle terre, sia con l'utilizzo di rampicanti sempreverdi;
- la copertura dell'edificio non sia realizzata con tetto curvo (orditura in legno lamellare) ed il manto di copertura in lamiera, così come rappresentato nella documentazione integrativa/modificativa pervenuta in data 06/12/2017 (prot.n.28966/a1610), ma sia posta in opera una copertura piana, come quella rappresentata nell'originario progetto pervenuto in data 11/08/2017 (prot.n.19448/A1610), avendo cura di contenere lo spessore del cornicione allo stretto necessario, in funzione della posa dei pannelli fotovoltaici, in modo tale che le strutture non risultino visibili dai limitrofi percorsi viabili e pedonali.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento

Classificazione 11.100/914/2017A/A16000

proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Torino 20 FEB 2018

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
Corso Bolzano n.44
10121 TORINO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A. ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. 2043
Risposta al foglio prot. 19448 del 11/08/2017 e prot. n. 28966 del 06/12/2017
AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 05/01/2018
PROTOCOLLO ENTRATA: n. 164 del 08/01/2018
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Art. 146 D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:
DESCRIZIONE: SAVIGLIANO-CN Demolizione di fabbricati ad uso artigianale/industriale e nuova
realizzazione di edifici residenziali
DESTINATARIO: pubblico- Regione Piemonte
RICHIEDENTE: Privato- Soc. P.I.M.G.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera c) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
Visto il parere e l'accluso parere della Regione Piemonte;
Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";
Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.
Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

